

Al Dirigente
Settore Gestione del Territorio

SEDE

OGGETTO: Comunicazione manifestazione temporanea rumorosa promossa dal Comune

Il sottoscritto _____
in qualità di responsabile/altro del _____
del Comune di Feltre

C OMUNICA

ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento acustico comunale lo svolgimento della seguente manifestazione: _____

_____ in piazza/via _____
programmata per:

il giorno _____ dalle _____ alle _____ dalle _____ alle _____
il giorno _____ dalle _____ alle _____ dalle _____ alle _____
il giorno _____ dalle _____ alle _____ dalle _____ alle _____

Autorizzata dall'Amministrazione comunale con (atto) _____
in data _____ prot. _____ ,

rientrante nella seguente tipologia:

- manifestazioni sportive (compresi raduni e sfilate di auto, moto e veicoli storici, altro _____);
- circo, luna park, teatri tenda, altre strutture mobili di intrattenimento;
- spettacoli;
- festival , concerti;
- festa popolari, sagre;
- manifestazione di partito, sindacali, di beneficenza;
- attività di intrattenimento presso pubblico esercizio;
- rassegna cinematografiche o teatrali

Feltre, lì _____

IL RICHIEDENTE

"Regolamento acustico comunale" approvato con delibera consiliare n. 64 del 30.09.2013

Art. 18 - Manifestazioni temporanee rumorose: definizioni e limiti

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo i circhi, i teatri tenda e altre strutture mobili di intrattenimento, i festival, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (compresi raduni e sfilate di auto, moto, veicoli storici) e similari che, per la loro buona riuscita, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e/o di allestimenti temporanei rumorosi (es.: posizionamento transenne, allestimento e smontaggio palchi ed attrezzature varie, attività di carico-scarico, trasporti rumorosi particolari, ecc.). Le manifestazioni o feste o similari indicate nel presente comma, qualora si protraggano per un periodo superiore a 12 giorni / anno solare anche non consecutivi non sono da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non sono assoggettabili all'autorizzazione in deroga prevista all'art. 19.

2. Per quanto attiene le attività motoristiche, di qualsiasi tipo e genere, le prescrizioni del D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 si intendono estese anche ai circuiti ed ai tracciati di esclusivo uso privato o non aperti al pubblico. Devono, per esse, essere rispettate le seguenti condizioni:

- il transito, all'interno del centro urbano, deve avvenire a moderata velocità;
- devono essere spenti i motori durante le soste;
- devono essere evitate accelerazioni anomale, operazioni di riscaldamento dei motori, manifestazioni acustiche non consentite dal Codice della Strada.

3. Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, purché effettuate per un numero di giorni all'anno inferiore o uguale a 7 (calcolati per ciascun anno solare). Qualora le suddette attività si protraggano per un periodo superiore a 7 giorni / anno solare anche non consecutivi, non sono da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non sono assoggettabili all'autorizzazione in deroga prevista all'art. 19.

4. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione), in deroga ai limiti acustici, è consentito previa acquisizione dell'autorizzazione comunale in deroga, purché vengano rispettati i seguenti limiti acustici assoluti di immissione con riferimento alla classificazione operata dal piano di classificazione acustica comunale:

- in zona I: 68 dB (A)
- in zona II – III – IV - V: 70 dB (A)
- in zona VI: 75 dB (A)

5. I limiti di cui al comma precedente, espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

6. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione), è consentito nei giorni e negli orari di seguito indicati:

GIORNI: tutte le giornate feriali e festive dell'anno;

ORARI:

- nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
- nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 24.00.

7. Le richieste di deroga per le manifestazioni temporanee rumorose che si protraggano oltre le ore 24.00, aventi particolare valenza e risonanza sul territorio, dovranno essere debitamente motivate dal soggetto interessato e potranno essere rilasciate in via eccezionale previa approvazione da parte dell'Amministrazione.

8. Per le attività di cui al presente articolo non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.

9. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si realizza la manifestazione, si considera il limite di 65 dB(A), espresso come LAeq con tempo di misura >10 minuti, misurato al centro della stanza all'interno dei locali del ricettore posto nell'edificio dove si svolge la manifestazione.

10. Sono comunque sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16.4.1999, n. 215 (ossia: 102 dB(A) LA_Smax e 95 dB(A) LAeq riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico).

Art. 19 – Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Le manifestazioni temporanee rumorose che rispettino i limiti acustici e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti non necessitano di autorizzazione particolare a condizione che la loro durata massima sia inferiore di quella indicata all'art. 18. Le date in cui sono effettuate tali manifestazioni sono comunicate al Comune con almeno 10 giorni di anticipo.

2. Se l'organizzatore della manifestazione ritiene di superare i limiti acustici di immissione, emissione e differenziali previsti dal presente Regolamento o, per eccezionali e contingenti motivi comunque documentabili, gli orari indicati all'art. 18, dovrà far pervenire al Dirigente competente specifica domanda di autorizzazione in deroga, redatta secondo il modello predisposto almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il Dirigente competente, valutate anche eventuali segnalazioni e/o lamentale pervenute e le eventuali motivazioni eccezionali e contingenti attinenti gli orari, rilascia l'autorizzazione in deroga, oppure emette provvedimento di diniego. Il Comune nel provvedimento autorizzativo può imporre il rispetto di particolari prescrizioni volte a contenere il disturbo della cittadinanza, ovvero richiedere in qualsiasi momento al soggetto organizzatore la presentazione di una relazione di valutazione dell'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, e/o una relazione descrittiva delle misure che l'organizzatore intende adottare, anche sotto il profilo gestionale, al fine di contenere l'impatto acustico. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.

3. L'ufficio comunale competente non garantisce il rilascio di autorizzazioni in deroga qualora le relative domande pervengano al di fuori del termine precedentemente indicato o risultino anche parzialmente incomplete o inesatte.

4. Alle manifestazioni temporanee rumorose patrocinate e/o organizzate, ed autorizzate dall'Amministrazione comunale (incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a società controllate dall'Amministrazione o società/Imprese da queste formalmente incaricate) viene concessa automaticamente deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti. Parimenti, alle rassegne cinematografiche o teatrali di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione comunale e che si tengano all'aperto, viene concessa automaticamente deroga anche alla durata massima della manifestazione precedentemente indicata. Per tali manifestazioni non vige il limite di durata di giorni / anno solare anche non consecutivi previsti dall'art. 18.

5. Considerata la particolarità del giorno 31 dicembre, il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di feste o manifestazioni similari di fine anno: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 3.00 del 1° gennaio.

6. Considerata la particolarità dell'ultimo giorno di Carnevale ("martedì grasso") il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di sfilate di carri allegorici e cortei: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 19.00 dello stesso giorno.

7. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine.

8. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga nel presente articolo, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99.

9. Nel caso di lamentele dei cittadini rese note dal Comando di Polizia Locale, il Dirigente dell'ufficio competente si riserva di non rilasciare e/o revocare l'autorizzazione in deroga rilasciata e/o di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione della manifestazione, anche nei casi previsti al comma 5.

10. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.